**Corte di Cassazione ordinanza n. 15108/2021 – Responsabilità medica** -ORDINANZA sul ricorso 8029-2019 proposto da: (Omissis) - ricorrente - contro (Omissis) , UGF ASSICURAZIONI SPA ;- intimati - avverso la sentenza n. 2444/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/09/2018; udita la reazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere(Omissis); FATTI DI CAUSA 1.il ricorrente, con atto di citazione del 19/5/2008, propose opposizione ad un decreto ingiuntivo intimatogli dal Tribunale di Vicenza in favore del convenuto, per l'importo di C 6.330, a titolo di pagamento di prestazioni odontoiatriche. Rappresentò che dette prestazioni non erano state eseguite a regola d'arte. Egli aveva accusato fastidiosi scricchiolii alla mandibola, acufeni e vertigini e, rivoltosi ad altro professionista, e aveva appreso che il convenuto, nell'esecuzione di un impianto, non aveva provveduto ad applicare, prima dei definitivi denti in porcellana, dei denti in resina più elastici che avrebbero garantito il buon esito della prestazione professionale. Oltre ad opporsi al decreto ingiuntivo chiese la condanna del convenuto al risarcimento dei danni. Il convenuto si costituì i difendendo il proprio operato; ed assunse che la prestazione non era stata ultimata perché il paziente non si era presentato alle visite; citò in giudizio la propria compagnia di assicurazioni UGF per essere, nell'ipotesi di condanna, da essa manlevato. Il Tribunale adito, assunte prove orali ed espletata una CTU, ritenne che le prove acquisite avessero confermato la prospettazione difensiva del convenuto e rigettò l'opposizione. 2. La Corte d'Appello di Venezia, adita dall’attore, cori sentenza n. 2444 del 2018, ha rigettato l'appello, ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, mancante la prova della non corretta esecuzione della prestazione da parte del professionista, specie con riguardo alla pretesa mancata esecuzione dell'impianto in resina ritenuta inattendibile e l'assenza del nesso causale tra la prestazione eseguita ed i disturbi di acufene e di vertigini lamentati dal paziente, anche in ragione del fatto che sull'impianto erano intervenuti, dopo il convenuto, altri professionisti. Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Nessuno ha resistito al ricorso. 3. La causa è stata assegnata per la trattazione in Adunanza Carrierale ai sensi dell'art. 380bis 1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo-Violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 c.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 2,60, co. 1 n. 3 c.p.c. - il ricorrente assume che, a seguito dell'eccezione di inadempimento da lui sollevata nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice avrebbe dovuto verificare, sul piano della prova, che la prestazione fosse stata eseguita a regola d'arte, incombendo sul professionista l'onere della relativa prova. 2. Con il secondo motivo -Violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 c.c. ed art. 2697 c.c. ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - assume che la sentenza avrebbe una motivazion,2 apodittica nella parte in cui esclude la fondatezza delle censure relative al comportamento non diligente del convenuto laddove la giurisprudenza di questa Corte porrebbe a carico del professionista la prova della diligente esecuzione della prestazione professionale. 1-2 I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi afferenti al regime probatorio della diligenza qualificata del professionista e sono entrambi inammissibili /perché non si confrontano con l'autonoma *ratio decidendi* dell'impugnata sentenza relativa al nesso causale. La Corte d'Appello infatti neppure ha esaminato i profili soggettivi della eventuale responsabilità del professionista, perché abbia escluso la configurabilità del nesso causale tra la prestazione posta in essere dal medesimo ed i disturbi accusati dal ricorrente in ragione del fatto che il quadro clinico risultava alterato dagli interventi successivi di altri professionisti. Ciò rendeva infatti impossibile comprendere quali danni potessero essere ricordati alla prestazione originaria del convenuto. E' evidente che, essendosi la sentenza fermata prima, per dir così, dell'accertamento della colpa, il ricorrente anziché soffermarsi sulla pretesa violazione delle regole di riparto dell'onere della prova sulla diligenza professionale, avrebbe dovuto impugnare la statuizione che ha escluso la possibilità di accertamento del nesso causale tra la prestazione professionale e il danno e non avendolo fatto la sua impugnazione non può che essere ritenuta inammissibile, in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., 1, n. 17182 del 14/8/2020; Cass., 3 n. 13880 del 6 17/2020, Cass. 1, n. 18641 del 27/7/2017). 3. Con il terzo motivo del ricorso- violazione dell'art. 132 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c nullità del procedimento. Motivazione apparente o contraddittoria. Omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. - il ricorrente lamenta la motivazione apparente della impugnata sentenza nella parte in cui, da un lato, escluderebbe la sussistenza del nesso causale dall'altro richiarirebbe passaggi della CTU che sembrerebbero, invece, deporre per la sussistenza del medesimo. 3.1 II motivo è infondato in quanto la sentenza ha valutato congiuntamente tutti gli elementi raccolti in giudizio per escludere, da un lato, la prova dell'infondatezza dell'addebito relativo alla mancata esecuzione di un impianto in resina, dall'altro l'impossibilità, per il CTU, di apprezzare attualmente la presenza di acufeni e vertigini, così dando luogo ad una motivazione complessa ed esaustiva circa l'assenza di elementi certi per la sussistenza del nesso di causalità tra la prestazione professionale ed il danno. 4. Conclusivamente il ricorso viene rigettato.